

OGGETTO: Misure per la prevenzione dei rischi derivanti dall'impiego di materiale pirotecnico in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno 2017

IL SINDACO

Premesso:

- che anche nella città di Siena è diffusa la consuetudine di festeggiare il Capodanno con il lancio di petardi e botti di vario genere, la cui vendita registra sempre un consistente incremento nel mese di dicembre;
- che, ogni anno, la cronaca nazionale riferisce sia del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione, sia, purtroppo, di infortuni, anche di grave entità, derivati alle persone, per imprudenza o imperizia, nell'utilizzo di simili prodotti;
- che esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione (candela magica, ecc.), quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
- che possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive;
- che il grande concentrazione di persone in poche aree può rendere pericoloso l'utilizzo di materiale pirotecnico ancorchè regolare;
- che le reazioni all'intensità del rumore degli animali domestici possono nell'occasione di un particolare afflusso di persone provocare pericolo per gli stessi e per la circolazione pedonale e veicolare;

Considerato che l'Amministrazione Comunale è sempre stata attenta al problema e che allo scopo nel vigente Regolamento di Polizia Municipale, all'art.5 "Atti vietati su suolo pubblico", è stato espressamente previsto al punto b) il divieto "di eseguire giochi che possano creare ... danno o molestia alle persone o animali o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi i giochi che utilizzano ... scoppio di petardi";

Considerato inoltre che la stessa Amministrazione promuove, nel periodo antecedente il Capodanno, una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata la Polizia Municipale unitamente alle altre Forze dell'Ordine;

Atteso che in occasione di manifestazioni ed eventi pubblici di particolare rilevanza rispetto ai quali è prevista una notevole affluenza di pubblico è necessario adottare delle misure di prevenzione a tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica;



Dato atto che i festeggiamenti per il Capodanno richiedono, per il notevole afflusso di pubblico previsto in tutto il Centro Storico, anche in considerazione delle manifestazioni di pubblico spettacolo che si svolgeranno in piazza del Campo, Piazza Matteotti e via Pantaneto, di dover adottare ulteriori precauzioni, onde evitare che taluno, eludendo i controlli, possa accendere o far scoppiare materiale pirotecnico in zone affollate arrecando disturbo o danno alle persone e agli animali con il concreto rischio di colpire accidentalmente qualcuno;

Rilevato che, nella definizione delle misure di prevenzione, occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale e assoluta, la vendita sul proprio territorio, di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita, né di vietarne l'impiego in ambito privato;

Visto l'art. 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento locale, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

Comunicato preventivamente il presente provvedimento al Prefetto di Siena ai sensi dell'art.54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate

a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità:

il tassativo divieto di far esplodere botti e/o petardi, o comunque materiale pirico anche di libera vendita e di qualsiasi tipo, o accendere prodotti anche senza detonazione ma con effetto luminoso (candela magica, ecc.), dalle ore 24,00 del 30 dicembre 2016 e sino alle ore 24,00 del 1 gennaio 2017, in tutto il Centro storico, così come da planimetria allegata, in occasione dei festeggiamenti del Capodanno 2017;

RACCOMANDA

- di acquistare i prodotti esclusivamente presso rivenditori autorizzati, assicurandosi che siano muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico, si ricorda che solo ed esclusivamente gli artifici cosiddetti "declassificati" devono intendersi di libero commercio (sussistendo per il venditore il solo obbligo della titolarità della licenza comunale di vendita e non anche quello del possesso della speciale autorizzazione di Polizia);

- di non raccogliere eventuali artifici inesplosi, che dovessero rinvenire;

- di non affidare ai minori prodotti che, anche se non siano espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego o comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo, in caso di un utilizzo maldestro (al riguardo si rammenta che i prodotti di libera vendita non possono essere considerati "giocattoli" e la loro vendita è pertanto vietata ad un pubblico di età inferiore ad anni 14);

- di accendere i botti in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi e tutte le aree nelle quali l'esplosione del prodotto pirico potrebbe ingenerare incendi.

DISPONE

- che il presente atto sia pubblicato all'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale del Comune e ne sia data la più ampia diffusione tramite comunicati stampa; ai sensi dell'art.8 comma 3 della L.241/90 e s.m.i, anche in considerazione che il numero indeterminato di destinatari rende impossibile la comunicazione personale del presente provvedimento;
- che la Direzione Polizia Municipale e le Forze di Polizia esercitino la vigilanza sul pieno e puntuale adempimento del presente provvedimento;
- che lo stesso sia trasmesso in copia, con referto di consegna, alla Prefettura di Siena, ai Carabinieri di Siena, alla Questura di Siena, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena, alla Polizia Municipale di Siena e ai competenti Uffici Comunali.

INFORMA

- che l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza, qualora la legge non disponga diversamente, sono punite con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana entro il termine previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 ovvero al Prefetto di Siena entro 30 giorni dalla sua efficacia.

Dalla residenza municipale, li 29 Dicembre 2016

IL SINDACO
Bruno Valentini







Centro storico di Siena Historic Centre of Siena

IT 717
Insieme 1926
1926-1934

Tavola n° 2 di 2
Table n° 2 of 2



Legenda / Legend

Nota Tecnica
Carta vettoriale
Technical note
vectorial map

Scala grafica 1:50.000
0 25 50
European Union 1990, ITR 1982-22
Edizione 2008
Edizione 2008

MINISTERO
DEI BENI
CULTURALI
ITALIANI

geodatabase del
sito UNESCO
per il patrimonio
culturale
italiano UNESCO
geotourism

